



CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 6/2020 all'art. 1 stabilisce che, "allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;
- il DPCM del 04/03/2020 ha emanato ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- il DPCM del 11/03/2020 ha emanato altre disposizioni finalizzate al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e riferite alle attività commerciali;

Dato atto, altresì, che il richiamato DPCM del 11/03/2020 all'art. 1 n. 1) elenca le attività di commercio al dettaglio che sono sospese, con obbligo, a carico delle attività consentite, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Verificato che, nonostante l'emanazione delle richiamate disposizioni, nonché di quelle del Presidente della Giunta Regionale della Campania, continuano a determinarsi assembramenti o circolazione di persone che giustificano gli spostamenti con l'esigenza di dover svolgere alcune attività produttive e/o recarsi presso le attività di commercio consentite;

Considerato che le Forze dell'ordine e il Comando di Polizia Municipale hanno verificato che tali circostanze non consentono un adeguato controllo delle disposizioni di carattere generale, vale a dire spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e, conseguentemente, rappresentano un ulteriore insorgenza di emergenza di carattere sanitario;

Considerato

che appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, di adottare provvedimenti contingibili e urgenti a carattere esclusivamente locale;

che tali circostanze evidenziano l'esigenza di adottare misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19

ne deriva, anche dalla richiamate circostanze che legittimamente viene suscitato il potere *extra ordinem* del sindaco, in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento.

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che "*in particolare, in caso di emergenze*

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell’articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”*;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19”;
- il Sindaco, quale mera autorità preposta all’adozione del provvedimento, non è provvisto della competenza tecnica utile a sindacare, nel merito, fondatezza del pericolo ed adeguatezza della adottanda misura, atteso il fatto che nel territorio comunale si sono già verificati episodi di contagio;

Ritenuto:

- di non poter sindacare le risultanze mediche evidenti nell’attuale situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale;
- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall’articolo 1 della legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l’esercizio dell’azione amministrativa;

• Sussistente:

l’attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;

l’urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento;

la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a tutto il 3 aprile 2020:

la sospensione delle seguenti attività:

Costruzioni e manutenzioni di edifici e costruzioni specializzate

Commercio all’ingrosso e al dettaglio di veicoli;

Autolavaggi

Agenzie di viaggi

nonchè di tutte le fabbriche presenti sul territorio ad esclusione di quelle di produzione e lavorazione di alimenti e bevande.

Resta salva la possibilità di consentire lo svolgimento delle richiamate attività, previa specifica e motivata deroga concessa per motivi di assoluta necessità.

AVVERTE

1. che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l’ordine è diretto a destinatari individuabili, comporta il loro deferimento all’A.G., per la violazione dell’articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, in relazione agli altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione.

MANDA

Al direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

Al Prefetto della Provincia di Napoli, per il coordinamento delle forze di Polizia e per il coordinamento provinciale che dovesse emergere dalla fattispecie descritta nella presente ordinanza.

Al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Città Metropolitana di Napoli, per le valutazioni in ordine alla eventuale rilevanza del fenomeno fronteggiato con la presente ordinanza in ambiti territoriali sovra comunali.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della legge n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione *ad horas*.

Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Dalla residenza comunale.

Afragola, 16 marzo 2020



Il Sindaco
Claudio Grillo

